



CNR

17 Febbraio 2009

Nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 29 gennaio tra le organizzazioni sindacali FLC Cgil, FIR Cisl, UilPA UR AFAM e la delegazione di parte pubblica Cnr è stato presentato un primo schema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011.

Di là dai nodi tecnici, il Piano triennale 2009-2011 costituisce il primo atto di rilievo che il nuovo Consiglio d'amministrazione dell'ente s'accinge a varare. L'organo di governo dell'Ente, insediato l'otto ottobre dello scorso anno, è ormai operativo, nonostante l'anomalia costituita dalla mancata designazione del componente di competenza della Conferenza Stato-Regioni.

Gli orientamenti sinora adottati dal Consiglio d'amministrazione rispetto alle politiche del personale non sempre incontrano la nostra piena convergenza. Essi richiedono analisi che non possono che toccare anche alcune delle priorità adottate, oltre che sulla programmazione dei fabbisogni, nell'approvare il bilancio preventivo per l'esercizio 2009 o nel deliberare le modalità d'attuazione dell'art. 72 della L. 133/2008. Su tali questioni, che richiedono analisi che esulano, in parte, dalle questioni trattate nel corso dei recenti incontri, torneremo con successive comunicazioni.

In ogni caso, la programmazione dei fabbisogni per il triennio 2009-2010 è caratterizzata sia dalla prima, significativa inversione di tendenza dopo anni di blocco delle assunzioni per ciò che riguarda il reclutamento sia dall'avvio dell'applicazione a regime dell'art. 15 del Ccnl (opportunità di sviluppo professionale per ricercatori e tecnologi). Inoltre, essa è la prima ad accusare gli effetti della L. 133/2008, che prevede norme restrittive, tra l'altro, per il recupero del *turn over* ai fini del reclutamento nel triennio 2010-2012.

Con la presente nota riportiamo la situazione aggiornata per ciò che attiene il reclutamento. Torneremo a breve sulle altre questioni anticipate nel corso dell'incontro sulle opportunità di sviluppo professionale per il personale: per esse sono a nostro avviso necessari ulteriori momenti di confronto con il Cnr.

Reclutamento

L'amministrazione ha presentato una prima ipotesi di programmazione per il triennio 2009-2011.

Essa non è stata accompagnata da alcuna bozza del Piano d'attività, né è stata fornita documentazione sullo stato dell'occupazione con forme contrattuali flessibili (contratti a tempo determinato, le collaborazioni coordinate continuative, gli assegni di ricerca, ecc.) e delle azioni formative intraprese presso le strutture di ricerca (essenzialmente borse di studio e dottorati di ricerca). Ritenendo tali informazioni indispensabili per una compiuta valutazione degli interventi su reclutamento e sviluppo professionale, abbiamo chiesto un'integrazione della documentazione fornita, in linea con quanto previsto dal Ccnl e dai regolamenti dell'ente.

I dati presentati erano certamente influenzati dall'ennesima circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 3851, diramata il 27 gennaio, appena due giorni prima dell'incontro. Gli elementi di novità in essa contenuti hanno portato gli uffici a rivedere parti non secondarie della programmazione effettuata. Alcune verifiche, come detto, sono tuttora in corso, per cui è opportuno considerare i dati riportati nel seguito (con gli aggiornamenti sinora consolidati) come ancora preliminari.

Risorse disponibili

I dati forniti dall'amministrazione sono riportati sinteticamente in Tabella 1. Essa, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011, riporta le risorse derivanti dal *turn over* dell'anno precedente e quelle

inizialmente individuate dall'amministrazione per l'attuazione del piano straordinario per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori negli enti vigilati dal Miur.

Tabella 1. Disponibilità economiche: ipotesi iniziale dell'amministrazione¹.

Risorse	Disponibilità / M€				
	Assestato		Previsione		
	2007	2008	2009	2010	2011
Turn over anno precedente	15,69	13,83	9,23	10,7	11
Piano straordinario Miur			9,2	9,1	
Totale	15,69	13,83	18,43	19,8	11

Turn over

La Tabella 2 indica le risorse rese disponibili dalle cessazioni dal servizio maturate nei vari anni di riferimento (*turn over*).

Tabella 2. Risparmi su cessazioni negli anni di riferimento (*turn over*).

ANNO	UdP	UdP escluse mobilità	Tipologia personale		Risparmi effettivi / M€	Risparmi normalizzati / M€ ⁽³⁾	Riduzione delle risorse disponibili / % ⁽⁴⁾
			Ric / Tecnol				
2006 ⁽¹⁾	305	298	Ric / Tecnol	130	10,386		
			Tecn / Amm	168	5,305		
			totale		15,691		
2007 ⁽¹⁾	265	263	Ric / Tecnol	107	8,905		
			Tecn / Amm	156	4,929		
			totale		13,834		
2008 ⁽¹⁾	236	231	Ric / Tecnol	103	8,971	5,640	-29%
			Tecn / Amm	128	4,109		
			totale		13,080		
2009 ⁽²⁾	264	260	Ric / Tecnol	120	10,1	6,634	-27%
			Tecn / Amm	140	4,6		
			totale		14,7		
2010 ⁽²⁾	270	265	Ric / Tecnol	125	10,7	6,904	-28%
			Tecn / Amm	140	4,6		
			totale		15,3		
2011 ⁽²⁾	275	270	Ric / Tecnol	130	11,2	7,181	-29%
			Tecn / Amm	140	4,6		
			totale		15,8		

(1) Accertato
(2) Presunto
(3) Rideterminati in base alla Nota circolare della Funzione Pubblica n° 3851 del 27 gennaio 2009
(4) «Perdita» di risorse per assunzioni su *turn over* dovuta alla Nota n° 3851 della FP

Per ciò che concerne il *turn over* degli anni dal 2008 in avanti, la nota circolare della Funzione Pubblica n° 3851 impone una consistente riduzione delle risorse effettivamente disponibili per le assunzioni. In particolare, con atto a nostro avviso di dubbia legittimità, la circolare anticipa di fatto al corrente anno le misure restrittive² introdotte per il triennio 2010-2012 dalla L. 133/2008. A quel che ci risulta, il Governo sta per predisporre la traduzione in norma di legge³.

Piano per il reclutamento straordinario di ricercatori negli enti vigilati dal Miur

Esso è previsto dalle disposizioni di cui ai commi 651 e 652 della Finanziaria 2007, parzialmente modificate⁴, per gli anni 2007 e 2008, da successive disposizioni legislative. In particolare, le ultime hanno sancito che, trattandosi di un piano «straordinario», le corrispondenti risorse (trenta milioni di euro) sono da considerarsi per il 2008 «aggiuntive» e il loro impiego può aver luogo «anche in deroga al limite di spesa» rappresentato dalle risorse liberate dal *turn over*.

Il Miur ha assegnato al Cnr oltre ventiquattro⁵ dei trenta milioni di euro complessivamente previsti per il 2008. Nella proposta iniziale dell'amministrazione (cfr. Tabella 1) era contemplato l'impiego di poco più di diciotto milioni. Pertanto, insieme alle altre organizzazioni sindacali confederali, abbiamo richiesto la destinazione piena di tutte le risorse stanziata al reclutamento di ricercatori: al riguardo l'amministrazione, effettuate alcune verifiche, avrebbe assunto un orientamento favorevole, prevedendo d'impegnare i 6,42 M€ inizialmente non previsti in quota 2009. Pertanto, la Tabella 1 dovrebbe essere sostituita dalla seguente Tabella 3:

Tabella 3. Disponibilità economiche: ipotesi consolidata ad oggi.

Risorse	Disponibilità / M€				
	Assestato		Previsione		
	2007	2008	2009	2010	2011
Turn over anno precedente	15,69	13,83	9,23	10,7	11
Piano straordinario Miur			14,0	10,7	
Totale	15,69	13,83	23,26	21,41	11

Inoltre, sempre insieme alle altre sigle, abbiamo chiesto d'impegnare l'intera somma nel 2009, invece di prevederne l'impiego suddiviso su due anni: tale richiesta, sulle cui motivazioni torneremo prossimamente con una nuova nota, non sembra aver incontrato il favore dell'Ente.

Stabilizzazioni e assunzioni

La Tabella 4 riporta la programmazione delle azioni di reclutamento inizialmente predisposta dall'amministrazione. Essa è coerente con le risorse economiche indicate in Tabella 1: come vedremo, ha quindi subito modifiche e, come per certi versi auspichiamo, è ancora suscettibile d'integrazioni.

Le assunzioni riportate nell'anno 2009 a valere sulle risorse del *turn over* 2006 corrispondono ai concorsi banditi in due riprese nel corso del 2007 (primo bando: 118 posizioni per ricercatori e tecnologi; secondo bando: 46 posizioni da ricercatore e 11 per collaboratori tecnici) e ad alcune posizioni di personale tecnico dell'ex Intesa Cnr-Miur di recente ribandite. I vincitori di tali concorsi, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore⁶ e sottolineato dalla Funzione Pubblica⁷, possono essere assunti senza bisogno di specifiche autorizzazioni: essi ricevono la lettera d'assunzione man mano che le graduatorie sono pubblicate e alcuni di essi hanno già preso servizio. L'*iter* dei concorsi procede a rilento: per le prime 118 posizioni le procedure dovrebbero verosimilmente chiudersi entro il mese di giugno, per le 56 bandite nella seconda metà del 2007 non sono ancora state nominate le commissioni esaminatrici. Il sito dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Cnr (<http://www.urp.cnr.it>) consente comunque di tenere sotto osservazione i concorsi *in itinere*.

Per ciò che riguarda le assunzioni finanziate a valere sul *turn over* degli anni successivi, i dati riportati in Tabella 4 sono da integrare con quanto di recente (finalmente!) consentito dal Dpcm che ha autorizzato Cnr ed Enea a impiegare le risorse del *turn over* 2007 per le assunzioni richieste per il 2008 (per il Cnr si tratta di 13.803.787,97 €, corrispondenti alla stabilizzazione di 240 ricercatori e tecnologi, 127 tecnici e amministrativi e 9 mobilità da altre amministrazioni, per un totale di 376 unità).

Contestualmente alla chiusura dell'operazione consentita dal Dpcm, accogliendo una richiesta avanzata da FLC Cgil, Cisl FIR e UilPA UR, è stata effettuata l'assunzione di 29 *tenure track* Infm a valere sulle risorse del piano straordinario Miur: esse, ovviamente inquadrate nel profilo di ricercatore (III livello) e interessate dal processo di stabilizzazione, sono state considerate come vincitori di concorso. Ciò ha consentito di far scorrere l'elenco degli stabilizzandi relativo ai profili di

ricercatore e tecnologo di un numero equivalente di posizioni. Conseguentemente, le 187 stabilizzazioni per i profili di ricercatore e tecnologo inizialmente previste dall'amministrazione per il 2009 (cfr. Tabella 4) si riducono delle stesse unità.

Tabella 4. Assunzioni e stabilizzazioni: ipotesi iniziale dell'amministrazione.

ANNO 2009			
Assunzioni		Costo a regime / M€	A valere su
Ricercatori e tecnologi	163	6,65	<i>Turn over 2006</i>
Tecnici e amministrativi	18	0,51	
Nuovi bandi		Costo a regime / M€	A valere su
Ricercatori	210	8,42	Piano straordinario Miur
Stabilizzazioni		Costo a regime / M€	A valere su
Ricercatori e tecnologi	187	7,6	<i>Turn over 2008</i>
Tecnici e amministrativi	84	2,4	
Totale su <i>turn over 2008 (9,23)</i>	271	10	
ANNO 2010			
Nuovi bandi		Costo a regime / M€	A valere su
Ricercatori	211	8,46	Piano straordinario Miur
Ricercatori	20	0,8	<i>Turn over 2009</i>
Tecnologi	40	1,6	
Tecnici e amministrativi	200	5,72	
Totale su <i>turn over 2009 (10,7)</i>	260	8,12	
ANNO 2011			
Nuovi bandi		Costo a regime / M€	A valere su
Ricercatori	120	4,81	<i>Turn over 2010</i>
Tecnologi	35	1,4	
Tecnici e amministrativi	110	3,15	
Totale su <i>turn over 2010 (11,0)</i>	265	9,36	

Ciò è possibile in quanto, in coerenza con le ultime disposizioni legislative inerenti al piano straordinario Miur⁴, quantomeno per l'anno 2008 la Funzione Pubblica ha stabilito in modo inequivocabile che per l'impiego delle risorse assegnate dai corrispondenti Decreti Ministeriali non è prevista alcuna autorizzazione⁸.

Inoltre, ancora riguardo al piano straordinario Miur, abbiamo riscontrato una differenza tra il costo annuo unitario adottato dal Ministero della Gelmini (circa 43.500 €) e quello imposto dal Mef (40.087,25 €⁹). Conseguentemente, le posizioni corrispondenti ai 24.742.290 € attribuiti al Cnr⁵ sarebbero complessivamente 617. Su questo ci sarebbe un orientamento favorevole da parte dell'amministrazione, che sembra comunque intenzionata a mantenere la suddivisione delle posizioni su due anni, prevedendone 350 posti nel 2009 e le restanti 267 nel 2010.

Sulla scorta delle considerazioni precedenti la programmazione per gli anni 2009 e 2010 dovrebbe subire le modifiche sintetizzate nella Tabella 5.

Essa è ancora suscettibile di lievi variazioni. Ad esempio, la riduzione dei ricercatori e tecnologi da stabilizzare nel 2009 da 187 a 158 unità lascia ancora liberi circa 0,4 M€ delle risorse del *turn over 2008*: il loro impiego potrebbe consentire l'assunzione di ulteriori 10 ricercatori o di 14 collaboratori tecnici.

Insieme alle altre sigle confederali abbiamo inoltre invitato l'amministrazione a verificare complessivamente quanti tra i contratti a tempo determinato in essere sono riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 5 comma 2 del Ccnl sottoscritto definitivamente il 7/4/2006¹⁰. Sempre con riferimento al profilo di ricercatore, III livello professionale, le prime verifiche sembrano accreditare circa 38 contratti a tempo determinato per i quali sarebbe possibile effettuare la conversione consentita dal Ccnl; tre di essi sarebbero incluse nelle procedure di stabilizzazione in itinere.

Restiamo dell'opinione che sarebbe opportuno bandire in un'unica tornata tutte le 617 posizioni assegnate al Cnr dal Miur nell'ambito del piano straordinario. Di là da considerazioni generali, la nostra principale preoccupazione è costituita dal fatto che la moltiplicazione delle procedure concorsuali e la lentezza che ne caratterizza l'espletamento rischiano seriamente di compromettere nei fatti proprio quella regolarità nel reclutamento ordinario che l'amministrazione afferma di voler realizzare è un obiettivo da noi condiviso. Il fatto che le 181 assunzioni previste nel 2009 a valere sul *turn over* 2006 siano una coda della programmazione 2007-2009 non è frutto del caso.

Tabella 5. Assunzioni e stabilizzazioni: variazioni rispetto all'ipotesi iniziale (Tabella 4) per gli anni 2009 e 2010.

ANNO 2009			
Assunzioni		Costo a regime / M€	A valere su
Ricercatori e tecnologi	163	6,65	<i>Turn over</i> 2006
Tecnici e amministrativi	18	0,51	
Nuovi bandi		Costo a regime / M€	A valere su
Ricercatori	350	14,0	Piano straordinario Miur
Stabilizzazioni		Costo a regime / M€	A valere su
Ricercatori e tecnologi	158	6,4	<i>Turn over</i> 2008
Tecnici e amministrativi	84	2,4	
Totale su <i>turn over</i> 2008 (9,23)		242	8,8
TOTALE 2009		773	30,0
ANNO 2010			
Nuovi bandi		Costo a regime / M€	A valere su
Ricercatori	267	10,7	Piano straordinario Miur
Ricercatori	20	0,8	<i>Turn over</i> 2009
Tecnologi	40	1,6	
Tecnici e amministrativi	200	5,72	
Totale su <i>turn over</i> 2009 (10,7)		260	8,12
TOTALE 2010		527	18,8

La possibilità di rivedere le modalità d'espletamento dei concorsi, ventilata dalla delegazione di parte pubblica nel corso dell'incontro, è per certi versi auspicabile. Occorre adottare procedure concorsuali aperte e trasparenti. Tuttavia, riteniamo che la loro revisione debba essere collocata nell'ambito di una riflessione più articolata sulle politiche di reclutamento che il principale ente di ricerca del Paese dovrebbe adottare. La possibilità di conversione dei contratti a tempo determinato introdotta dall'art. 5, comma 2 dell'ultimo Ccnl sottoscritto è certamente uno strumento utile a migliorare la flessibilità di gestione delle assunzioni, a condizione che essa non soppianti e non costituisca un ostacolo alla regolarità dei concorsi pubblici. È pertanto necessario, contestualmente all'eventuale revisione delle procedure, prevedere un adeguato equilibrio nell'utilizzo dei vari strumenti in sede di programmazione, fissando *a priori* regole trasparenti sia per le modalità d'impiego della *tenure track* sia per la ripartizione delle posizioni a tempo indeterminato tra le attività programmate dall'ente. Insieme alle altre sigle sindacali confederali abbiamo sollecitato in più occasioni l'Ente ad avviare un confronto in merito: non abbiamo ancora avuto riscontri. Sulla questione torneremo a breve.

p. la FLC Cgil

(Salvatore Merlo)

Note

- ¹ Nel prospetto fornito dalla delegazione di parte pubblica erano riportata anche l'indicazione di 1,5 M€ e 1 M€ disponibili rispettivamente per gli anni 2009 e 2010 ad assunzioni nell'ambito dell'Intesa Cnr-Miur. Nel corso dell'incontro il Cnr non ha fornito nessuna delucidazione in merito. A meno di modifiche di natura legislativa, eventuali auspicabili rimodulazioni dell'Intesa Cnr-Miur per il Mezzogiorno non possono determinare incrementi delle assunzioni complessive, vincolate dal *turn over* e integrate, per ciò che riguarda il piano straordinario di reclutamento di ricercatori negli enti vigilati dal Miur, dalle assegnazioni disposte dal Ministero ai sensi della normativa in vigore (cfr. note ⁴ e ⁸).
- ² L'art. 1, comma 645 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che
 «Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno».
 L'art. 66, comma 14 della L. 133/2008 ha successivamente stabilito che
 «Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente».
 Il secondo periodo del secondo provvedimento legislativo citato, date le caratteristiche delle cessazioni tipiche della stragrande maggioranza degli Enti di ricerca, introduce (per un triennio, dal 2010 rispetto all'impiego delle risorse del *turn over* del 2009) una restrizione al tetto di spesa individuato dal comma 645 della Finanziaria 2007.
 Con la circolare n° 3851, la Funzione Pubblica è intervenuta, con atto a nostro avviso di dubbia legittimità, anticipando al 2009 (cioè sulla quantificazione delle risorse relative all'impiego delle risorse del *turn over* 2008) una sensibile restrizione delle risorse effettivamente utilizzabili per le assunzioni. La circolare recita testualmente:
 «Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da calcolare sempre sui 12 mesi a prescindere dalla data di cessazione dal servizio, e dei relativi costi si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei. Non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo).
 Anche ai fini del calcolo dell'onere individuale annuo per livello occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo. Il tutto, ovviamente, in ragione del trattamento economico di ingresso nella qualifica.
 Inoltre, al fine di tenere adeguatamente conto delle dinamiche retributive che si riflettono su quelle occupazionali, è necessario considerare, ai fini del calcolo dei risparmi per cessazione, per ogni profilo professionale o qualifica il trattamento economico fondamentale d'ingresso senza tenere conto delle progressioni economiche intervenute fino al momento del collocamento a riposo. Quest'ultimo principio si applicherà, in analogia a quanto previsto per altre amministrazioni, a decorrere dall'anno 2009 *“allo scopo di evitare che, a fronte di cessazioni di personale in possesso di retribuzioni unitarie condizionate da un consistente maturato economico, si tenga esclusivamente conto della retribuzione iniziale dei nuovi assunti, trascurando le dinamiche retributive”* (In tal senso anche la 5^a Commissione Bilancio Senato – Resoconto sommario n. 87 del 26/11/2008 – XVI Legislatura). [...] Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi».
 Come si osserva nell'ultima colonna della Tabella 2, la riduzione dei risparmi utilizzabili per le assunzioni è dell'ordine del 30%.
- ³ Nel testo del maxi emendamento presentato dal Governo lo scorso 10 febbraio sulla legge di conversione del D. L. 30 dicembre 2008, n° 207 (decreto mille proroghe) è prevista la seguente integrazione:
 «Art. 35 – (Personale degli enti di ricerca) – [...] Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
 1-bis. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 1112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
 1-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tenga conto del maturato economico».
- ⁴ I commi 651 e 652 dell'art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) recano:
 «651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedurali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta.
 652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».
 L'art. 3 (Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori), comma 1, della L. 176/2007 (Conversione del D.L. 147/2007), successivamente abrogato:
 «Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con

riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'art. 4 bis, comma 17, L. 129/2008 (Conversione del D.L. 97/2008)

«Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' abrogato».

5 Il 23 dicembre u. s., contestualmente alla comunicazione relativa alla ripartizione delle risorse ordinarie, il Miur ha anticipato agli enti vigilati la quota di risorse assegnata in attuazione dell'art. 4-bis comma 17 della L. 129/2008 (cfr. nota 4), consolidando l'assegnazione disposta nel 2007. La nota ricevuta dal Cnr, letta dall'amministrazione, su nostra richiesta, nel corso dell'incontro, dovrebbe essere la seguente:

«Si comunica che con D.M. 3 dicembre 2008, n. 1403/Ric., in corso di registrazione alla Corte dei Conti, questo Ministero ha provveduto ad assegnare in favore di codesto Ente, in attuazione delle disposizioni in oggetto, la somma di **24.742.290 €** gravante sul cap. 1714/3 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2008. Al riguardo si fa presente che l'importo in parola è costituito per 6.420.310 € dal consolidamento dell'assegnazione disposta nell'anno 2007 per le medesime finalità a valere su altro capitolo di bilancio e per 18.321.980 € quale assegnazione relativa alla copertura di 421 assunzioni al livello iniziale del profilo di ricercatore per l'anno 2008».

N. B.: il costo annuo unitario di un ricercatore di terzo livello utilizzato dal Miur è pari a circa 43.500 €.

6 Così l'art. 1, comma 645 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007):

«Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.»

7 Così, a riguardo, la citata circolare n° 3851:

«[...] la disposizione che prescrive l'autorizzazione con DPCM non trova applicazione per le assunzioni contemplate dall'art. 1, comma 645, della legge 296/2006, assunzioni da poter realizzare in data successiva al primo gennaio 2008 in virtù dei risparmi per cessazioni avvenute nell'anno 2006, calcolati secondo i criteri del precedente comma 643. Solo per queste assunzioni gli enti di ricerca possono operare autonomamente senza preventiva autorizzazione; ciò anche in un'ottica di parità di trattamento tra gli stessi considerato che alcuni avevano provveduto in tal senso prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa alla nuova procedura autorizzatoria.»

8 Così, a riguardo, la citata circolare n° 3851:

«Si precisa che le assunzioni di ricercatori degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di cui al piano straordinario previsto dall'art. 1, commi 651 e 652, della legge n. 296/2006 hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelle previste dall'art. 1 comma 643 della stessa legge n. 296/2006 e non sono soggette alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 12, comma 3, del d.l. n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008. Quanto sopra, nel rispetto dei contenuti recati dall'art. 4 bis, comma 17, della Legge n. 129/2008».

9 Il criterio di determinazione dei costi unitari è accennato nella citata circolare 3851:

«Anche ai fini del calcolo dell'onere individuale annuo per livello occorrerà tenere in considerazione la voci retributive che non sono finanziate dal fondo. Il tutto, ovviamente, in ragione del trattamento economico di ingresso nella qualifica.»

Per un ricercatore (o un tecnologo) si tratta pertanto della retribuzione base prevista dal Ccnl per la prima fascia stipendiale, rideterminata per includere gli oneri riflessi, fissati dal Mef al 38,38%.

N. B.: la quantificazione di tale valore unitario, così come quelli corrispondenti agli altri profili/livelli, potrebbe subire altre variazioni (cfr. nota ³).

10 L'art. 5, comma 2 del Ccnl 7/4/2006 recita testualmente:

«Qualora l'assunzione a tempo determinato avvenga con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, l'Ente potrà, nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale e previo il superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione conseguita, trasformare il rapporto a tempo indeterminato. La norma di cui al presente comma si applica, per un quadriennio, anche al personale a tempo determinato che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, sia in possesso dei requisiti di ammissione alle predette procedure concorsuali.

Restano ferme, oltre ai principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi, le limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno.»

In sintesi, i contratti a tempo determinato attivati secondo bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del Ccnl, il primo periodo stabilisce che la possibilità di conversione è prevista se: la relativa procedura concorsuale contempla due prove scritte e una orale, oltre alla valutazione dei titoli; il bando è pubblicizzato con pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale. La norma transitoria prevista dal secondo periodo è sostanzialmente assorbita dalle disposizioni delle Finanziarie 2007 e 2008 in materia di stabilizzazioni.